

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 38-469

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Disposizioni, per l'anno 2024, sul riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali. Risorse pari ad euro 900.000,00.



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO

DGR 38-469/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Disposizioni, per l'anno 2024, sul riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali. Risorse pari ad euro 900.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

-la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevede ai fini della stessa legge la suddivisione del territorio regionale in Comprensori Alpini per il territorio delle Alpi (articolo 11) ed in Ambiti territoriali di Caccia per il territorio agro-silvo-pastorale (articolo 14);

-la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 4, prevede che le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge;

-l'articolo 30, comma 1, della suddetta legge regionale, individua quali sono da finanziare con risorse regionali le spese derivanti dall'attuazione della medesima legge, relativamente alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, contemplando alla lettera d), il contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

-la DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, con cui sono stati determinati criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, in particolare, all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), prevede, tra le entrate degli ATC e dei C.A., le quote di partecipazione economica dei cacciatori ammessi, previste dall'articolo

12, comma 4, della legge regionale n. 5/2018, ed i contributi della Regione Piemonte per il perseguimento dei fini regionali.

Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

-il territorio agro-silvo-pastorale piemontese destinato alla caccia programmata è ripartito, ai sensi dei sopra citati articoli 11 e 14, in diciassette ATC e ventuno CA;

-la distinzione tra CA e ATC, quali organismi preposti alla gestione faunistico-venatoria, deriva dalla definizione normativa di una “zona faunistica delle Alpi” e di una “zona faunistica di pianura”, ciascuna connotata da peculiari caratteristiche ambientali, faunistiche, antropiche e conseguentemente caratterizzata da differenti forme di caccia esercitata in forma prevalente;

-le differenze oggettivamente rilevabili tra gli ATC ed i CA, che possono incidere sull’entità delle entrate e delle uscite proprie di ciascun organismo, sono:

- le specie faunistico venabili ed il loro “valore” desunto dalla quota economica versata dai cacciatori per poterle prelevare;
- il numero di cacciatori e la loro partecipazione economica all’ATC o al CA;
- le spese medie di funzionamento di ATC e CA;
- il danno economico arrecato dalla fauna venabile alle attività antropiche ed il costo delle attività che gli ATC e CA devono intraprendere per limitare il fenomeno;

dall’analisi di tali differenze deriva quanto segue:

- il prelievo delle specie presenti nella “zona faunistica venatoria delle Alpi” a differenza di quelle presenti nella “zona faunistico - venatoria di pianura” richiede il versamento di quote aggiuntive per il capo e per il trofeo, da parte del cacciatore che intende esercitarne il prelievo, come previsto dalla DGR n. 21-2512 del 3 agosto 2011, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-6344 del 03/08/2011, di disciplina dell’ammissione all’esercizio venatorio, anche temporaneo, di cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. per il prelievo degli ungulati;
- i danni arrecati dalle specie presenti in zona Alpi sono inferiori a quelli provocati dalle specie della zona pianura: ciò è dovuto sia alle caratteristiche etologiche che distinguono le specie, sia alla presenza di colture di maggior pregio nella zona di pianura (viticoltura, coricoltura, orticoltura, ecc.).

Premesso, inoltre, che:

-il 6 gennaio 2022 è stata verificata l’esistenza di un focolaio di Peste Suina Africana (PSA) che ha coinvolto la Provincia di Alessandria e alcuni Comuni della Provincia di Asti e Cuneo;

-il Commissario straordinario per la Peste suina africana, previsto dal decreto legge n. 9/2022, con l’ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 ha previsto limitazioni all’attività venatorie nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III individuate dall’allora vigente regolamento di esecuzione (UE);

-il suddetto Commissario con ordinanza n. 5 del 2 ottobre 2024 ha previsto limitazioni all’attività venatorie nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III individuate dal regolamento di esecuzione (UE) vigente e ha abrogato l’ordinanza n.5/2023 citata a far data dal 4 ottobre 2024.

Richiamato che con i seguenti regolamenti di esecuzione (UE), che stabiliscono misure speciali di

controllo per la peste suina africana, sono state modificate le zone soggette a restrizione II e III in Regione Piemonte:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 della Commissione del 25 gennaio 2024,
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024,
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione del 16 aprile 2024,
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2025 della Commissione del 9 settembre 2024,
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2026 della Commissione del 23 settembre 2024.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dal sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che:

- le ammissioni all'attività venatoria per la stagione venatoria 2024/2025, in base ai criteri approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 7-1303 del 13 aprile 2015, si sono concluse il 15 maggio 2024, nel rispetto, pertanto, delle limitazioni di cui all'ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario per la Peste suina africana;

- a seguito delle limitazione all'attività venatoria negli ATC e CA in cui ricadono le zone soggette a restrizione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171, la diminuzione delle ammissioni allo svolgimento dell'attività venatoria ha ragionevolmente comportato una proporzionale riduzione delle entrate;

- la somma di € 900.000,00 stanziata per l'erogazione, ai sensi della legge regionale n. 5/2018 e della DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, dei contributi regionali per il perseguimento dei fini istituzionale dell'anno 2024, è ripartita, pertanto, come segue:

- € 827.000 (92% dell'importo totale), da suddividere tra:
i ventuno ATC, nella misura del 39% (il contributo spettante per ciascuno è pari a € 24.022,38);
i diciassette CA, nella misura del 39% (il contributo spettante per ciascuno è pari a € 18.972,35);
- € 73.000,00 (8% dell'importo totale) da suddividere in modo proporzionale alla superficie ricadente in zona di restrizione II, definita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione del 16 aprile 2024, tra gli enti il cui territorio o parte dello stesso ricada in detta zona.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 900.000,00, trova copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 536/2025 di € 900.000,00 assunto sul capitolo di spesa 183450/2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025, di cui alla determinazione dirigenziale A1715A n. 635 del 25/07/2023.

Vista la DGR n. 12 -5546 del 29.8.2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 900.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, di ripartire, per l'anno 2024, tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) la somma di € 900.000,00, stanziata per l'erogazione dei contributi regionali per il perseguimento dei relativi fini istituzionale, secondo le modalità in premessa riportate;
- che il presente provvedimento, per l'importo di € 900.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 183450/2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025 (impegno n. 536/2025); di cui alla determinazione dirigenziale A1715A n. 635 del 25/07/2023;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione Trasparente.